

Nonessendovi iscritte e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1905-906, quali furono approvati dalla Camera dei deputati, fino a quando essi non siano tradotti in legge, non oltre però il 31 luglio 1905. E quindi il Governo è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazioni e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità dei detti stati di previsione, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge.

(È approvato).

Art. 2.

Pei prelevamenti dal fondo di riserva, il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio stabilito all'articolo precedente, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

(È approvato).

Art. 3.

Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati per i vari Ministeri e le amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1904-905 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto insieme agli altri approvati questa mattina.

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Auteri-Beretta, lo invito a giurare. Leggo la formula.

(Legge la formula).

AUTERI-BERETTA. Giuro!

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione, se non vi sono difficoltà, di quattro dei disegni di legge approvati per alzata e seduta questa mattina e cioè:

Provvedimenti a favore dei mutuatari dei crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia;

Provvedimenti a favore dei mutuatari del credito fondiario del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli;

Ricostruzione della casa demaniale in Terapia ad uso della regia Ambasciata in Costantinopoli;

Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle regie Rappresentanze.

A questi si aggiunge quello testè approvato:

Esercizio provvisorio a tutto luglio 1905 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1905-1906 che non fossero tradotti in legge entro il giugno 1905.

Avverto gli onorevoli deputati che, dopo questa, si procederà alla votazione di altri cinque disegni di legge.

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

PAVIA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciemo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge così intitolato: Autorizzazione al pagamento delle somme liquidate a favore delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Prego la Camera di dichiararne l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione del disegno di legge: Autorizzazione al pagamento delle somme liquidate a favore delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea, e Sicula.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia dichiarato urgente. (Pausa).

Non essendovi osservazioni, l'urgenza s'intende ammessa.

(È ammessa).